

## Legge Bilancio 2020: credito R&D per design e moda

di Emanuele Reich e Franco Vernassa

La terza tipologia di credito nata con la legge di Bilancio 2020 è quella contenuta nell'art. 1, comma 202, e riguarda le c.d. "attività innovative", quali le attività di *design* e ideazione estetica svolte dalle imprese operanti nei settori tessile e della moda, calzaturiero, dell'occhialeria, orafa, del mobile e dell'arredo e della ceramica, per la concezione e realizzazione dei nuovi prodotti e campionari. Si ricorda che già con il credito d'imposta ricerca e sviluppo (art. 3 del DL 145/2013) era stata prevista un'attenzione particolare al settore del tessile e della moda con la circolare MiSe n. 46586 del 16 aprile 2009, allegata alla circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 5/E del 16 marzo 2016.

Anche per il credito design e moda l'agevolazione si applicherà per il solo periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019 (comma 198).

Il credito è volumetrico, ed è pari al 6% delle spese ammissibili ("base di calcolo"), al netto delle altre sovvenzioni o dei contributi a qualunque titolo ricevuti sulle stesse spese ammissibili, nel limite massimo di 1,5 milioni di euro (comma 203); per l'attuazione pratica bisognerà attendere il decreto del MiSE previsto dal comma 200, da pubblicarsi entro l'1 marzo 2020, ove saranno dettati i criteri per la corretta applicazione del credito anche in relazione alle medesime attività svolte in settori diversi da quelli sopraindicati.

Ai fini della determinazione della base di calcolo, il comma 202 individua 5 tipologie di spese ammissibili, nel rispetto delle regole generali di effettività, pertinenza e congruità:

- a) spese del personale, con accrescimento percentuale in presenza di determinati requisiti soggettivi e oggettivi,
- b) quote di ammortamento e canoni di leasing o di locazione di beni mobili, compresa la progettazione e la realizzazione dei campionari, nel limite del 30% delle spese di personale,
- c) spese per contratti aventi ad oggetto il diretto svolgimento da parte del soggetto commissionario delle attività di design e ideazione estetica stipulati con professionisti o studi professionali o altre imprese,
- d) spese per servizi di consulenza e equivalenti utilizzati esclusivamente per lo svolgimento delle attività ammissibili nel limite del 20% delle spese indicate alla lettera a) ovvero alla lettera c),
- e) spese per materiali, forniture e altri prodotti analoghi impiegati nelle attività di *design* e ideazione estetica, nel limite del 30% cento delle spese indicate alla lettera a) ovvero alla lettera c).

Le regole di utilizzo sono comuni agli altri crediti d'imposta e quindi:

- il credito è utilizzabile in compensazione in tre quote annuali di pari importo, a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello di maturazione, subordinatamente all'avvenuto adempimento degli obblighi di certificazione (comma 204);
- dovrà essere oggetto di specifica comunicazione al MISE (comma 204);
- l'effettivo sostenimento dei costi dovrà essere oggetto di certificazione (comma 205)
- le imprese beneficiarie dovranno predisporre una relazione tecnica che illustri le finalità, i contenuti e i risultati delle attività ammissibili svolte in ciascun periodo d'imposta in relazione ai progetti o ai sottoprogetti in corso di realizzazione (comma 206).

Pubblicato su Il Sole 24 Ore del 31 dicembre 2019, p. 22